OGGETTO : RELAZIONE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO - ex ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 - DELLA RESTANTE SOMMA DI EURO 2.950,08 A TITOLO DI IVA - DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI DA SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO N. 527/22– SEZIONE 1 – PROC. N. R.G. 899/2021. INTESA SAN PAOLO/CITTA' DI TORINO.

Con Sentenza n. 527/01/2022, depositata il 29/06/2022, Sezione 1, Ricorso n.899/2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino condannava la Città a dar luogo al rimborso del tributo IMU quota Stato, richiesto da [redacted] e delle spese legali per Euro 11.200,00. Le suddette spese di lite, disposte dai Giudici di prime cure, sono state incrementate nella misura degli oneri di legge (CPA 4%, rimborso spese forfettarie 15% e I.V.A. 22%), oltre al rimborso spese processuali non imponibili, ove dovute, nel cui novero rientra il contributo unificato, per un importo complessivo da corrispondere di €. 17.893,53. La Delibera consiliare n. 718/2022 del 07/11/2022 ha riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di Euro 14.943,45, IVA esclusa. Il Comune non ha rimborsato il restante importo di Euro 2.950,08 a titolo di IVA, perché, in assenza dell'indicazione in Nota spese della vigenza di speciali regimi fiscali, l'IVA non può essere rimborsata, non essendo un "costo" per le società, avendo queste titolo ad esercitarne la detrazione. Il Comune, con mandato di pagamento n. 85823/2022 del 25/11/2022, ha corrisposto alla società *de qua* l'importo del debito riconosciuto.

Successivamente, con nota del 12/01/2023, trasmessa a mezzo pec, [redacted] a comunicato alla Città di non aver ricevuto il rimborso della somma relativa all'IVA per un totale di euro 2.950,08 ed ha contestualmente presentato formale richiesta alla rifusione della stessa. Specifica infatti la Società che nel caso di specie trova applicazione l'IVA, posto che la stessa Società imputa il costo del contenzioso in

oggetto all'attività che conduce in regime di esenzione dagli adempimenti (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633/1972) e, quindi, non beneficia del diritto alla detrazione dell'IVA addebitata dai propri legali.

Alla luce delle sovraesposte argomentazioni si ritiene che possa essere accolta la richiesta presentata da [redacted] che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per far luogo al riconoscimento di legittimità del restante debito fuori bilancio di Euro 2.950,08 a titolo di IVA.

La somma necessaria per la copertura del debito suindicato trova capienza nel Bilancio dell'anno 2023, sul capitolo 12600014001 TRIBUTI E CATASTO – acquisto di servizi spese per liti. Pertanto è assicurata la copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

La Dirigente a*d interim* del
Servizio IMU e TARI
D.SSA MARIA ASSUNTA
PETROZZINO
(firmato digitalmente)

Il Dirigente *ad interim* della
Divisione Tributi e Catasto
Dottor Paolo Lubbia
(firmato digitalmente)